

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA
DEL LAVORO
**PERIC
DRUFOVKA
SIMEONI**

Spett.li
Aziende Clienti
c/o
Loro Sedi

Gorizia, 09/04/2020

CIRCOLARE 10/2020

Oggetto: Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Il Decreto Legge n. 23/2020, in vigore dal 9 aprile 2020, dispone la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, ma solo per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 aprile 2020, il D.L. n. 23 (c.d. "decreto liquidità") recante "misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali". Il provvedimento entra in vigore a partire dal 9 aprile 2020.

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d'imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera, infine, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019.


I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.

Via Generale A. Cantore n. 2
34170 GORIZIA

T - +39 0481 538998

F - +39 0481 539441

C.F. - P.IVA: IT01046400311
www.consulenzelavoro.it



STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA
DEL LAVORO
**PERIC
DRUFOVKA
SIMEONI**

Settori maggiormente colpiti dall'emergenza

Per alcune attività economiche, maggiormente esposte all'emergenza epidemiologica, il D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per l'elenco delle attività maggiormente colpite e dei relativi codici ATECO si rinvia al D.L. n. 18/2020 (es. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub).

Per tali contribuenti, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020), se gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione prevista dal paragrafo precedente (riferiti alla diminuzione del fatturato o dei compensi).

Lo stesso vale anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per i quali la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

MOLTO IMPORTANTE!!!!

I clienti che hanno conferito incarico allo scrivente Studio di inoltro dei pagamenti F24 sono tenuti a verificare i requisiti per la sospensione e se sussistenti devono essere comunicati alla mail studio@consulenzelavoro.it entro le ore 11.00 del 14/04/2020. In mancanza di comunicazione i modelli F24 con scadenza al 16/04/2020 verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate per l'addebito sul conto corrente comunicato come di consueto.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

Via Generale A. Cantore n. 2
34170 GORIZIA

T - +39 0481 538998
F - +39 0481 539441

C.F. - P.IVA: IT01046400311
www.consulenzelavoro.it